



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Addendum alle linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate

BANKENTOEZICHT

Ottobre 2017

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŲ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNÍ DOHLÉD

BANKENAUF SICHT

БАНКОВ НАДЗОР BANKTILLSYN

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHLAD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

Indice

1	Contesto generale	2
2	Aspetti generali	3
2.1	Ambito e applicabilità	3
2.2	Base normativa	3
2.3	Funzionamento dei livelli minimi di accantonamento prudenziale	5
3	Definizioni adottate nell'addendum	7
3.1	Definizione delle nuove NPE e computo dell'anzianità	7
3.2	Protezione del credito ammissibile a garanzia delle esposizioni	7
3.3	Definizione di parte garantita e parte non garantita delle NPE	8
4	Livelli minimi di accantonamento prudenziale	10
4.1	Categorie dei livelli minimi di accantonamento	10
4.2	Calibrazione	10
5	Comunicazioni all'autorità di vigilanza e informativa al pubblico	12

1 Contesto generale

Il 20 marzo 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato il testo definitivo delle sue linee guida alle banche in materia di crediti deteriorati¹ (linee guida sugli NPL). Il documento rappresenta uno strumento che chiarisce le aspettative di vigilanza riguardo all'individuazione, alla gestione, alla misurazione e alla cancellazione degli NPL nel contesto dei regolamenti, delle direttive e degli orientamenti in vigore.

Le linee guida pongono l'accento sulla necessità di effettuare accantonamenti e cancellazioni per i crediti deteriorati² in maniera tempestiva, al fine di contribuire a rafforzare i bilanci bancari e permettere agli intermediari di concentrarsi (nuovamente) sulla loro attività principale, costituita in particolare dal finanziamento dell'economia.

Pertanto, il presente addendum corrobora e integra le linee guida sugli NPL illustrando le aspettative quantitative dell'autorità di vigilanza in merito ai livelli minimi di accantonamento prudenziale che ci si attende per le esposizioni deteriorate (non-performing exposures, NPE)³. Le aspettative si basano sulla durata del lasso di tempo in cui un'esposizione è classificata come deteriorata (ossia la sua "anzianità") nonché sulle garanzie reali detenute (ove presenti). Le misure andrebbero considerate come "livelli minimi di accantonamento prudenziale" finalizzati al trattamento prudenziale delle NPE e dunque tesi a evitare che consistenze eccessive di NPE di elevata anzianità e prive di copertura si accumulino in futuro nei bilanci bancari.

Il presente addendum non intende sostituire né inficiare i requisiti e le linee guida applicabili in ambito normativo o contabile derivanti da regolamenti o direttive vigenti dell'UE e dalle relative trasposizioni a livello nazionale, la normativa nazionale applicabile in materia contabile, le regole e le linee guide vincolanti degli organismi che stabiliscono gli standard contabili o equivalenti né gli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea (ABE).

¹ La Guida è consultabile sul [sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria](#).

² Cfr. sezione 6.6 delle linee guida sugli NPL.

³ Come per linee guida sugli NPL le sigle NPL e NPE sono utilizzate in questa sede come sinonimi.

2 Aspetti generali

2.1 Ambito e applicabilità

Il presente addendum, così come le linee guida sugli NPL, si applica a tutte le banche significative sottoposte alla vigilanza diretta della BCE.

Sebbene l'addendum non abbia carattere vincolante, le banche dovrebbero motivare qualsiasi scostamento rispetto al suo contenuto e riferire in merito al raggiungimento dei livelli minimi di accantonamento prudenziale definiti in questo documento almeno con frequenza annuale, come indicato nella sezione 5.

L'addendum si applica a decorrere dalla sua data di pubblicazione. Infine, il perimetro di applicazione dei livelli minimi di accantonamento include quanto meno le nuove NPE classificate come tali a partire da gennaio 2018.

2.2 Base normativa

Come indicato anche al capitolo 6.1 delle linee guida sugli NPL, il quadro prudenziale vigente prevede che le autorità di vigilanza decidano se gli accantonamenti delle banche siano adeguati e tempestivi.

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) pone in evidenza le responsabilità delle autorità di vigilanza nell'esaminare i processi interni per il controllo della gestione del rischio di credito e la valutazione degli attivi, nonché nell'assicurare accantonamenti sufficienti per perdite su crediti, in particolare sotto il profilo della valutazione delle esposizioni al rischio di credito e dell'adeguatezza patrimoniale. Queste tematiche sono trattate nelle relative linee guida, fra cui:

- “Guidelines on credit institutions’ credit risk management practices and accounting for expected credit losses” del CBVB (2015) e “Guidelines on credit institutions’ credit risk management practices and accounting for expected credit losses” dell’ABE (2017);
- “Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria” del CBVB (2012) e Basilea 2, secondo pilastro (2006).

Più precisamente, nell’ambito del quadro normativo applicabile agli enti significativi, rilevano i seguenti articoli della quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD IV)⁴.

⁴ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- In conformità all'articolo 74, le banche sono tenute a dotarsi di *“adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili [...] che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio”*.
- Ai sensi dell'articolo 79, lettere b) e c), le autorità competenti devono assicurare che *“gli enti si dotino di metodologie interne che consentono loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori [...] e il rischio di credito a livello di portafoglio”* e che *“l'amministrazione e il monitoraggio continui dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito degli enti, anche al fine di identificare e gestire i crediti problematici e di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati, siano eseguiti tramite sistemi efficaci”*.
- Inoltre, l'articolo 88 prevede il principio che *“l'organo di gestione deve garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e l'osservanza delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti”*. In base all'articolo 97, paragrafo 1, le autorità competenti devono riesaminare i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti per conformarsi alla CRD IV e al regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)⁵.
- A questo proposito l'articolo 104, paragrafo 1, elenca i poteri che come minimo vanno conferiti alle autorità competenti, incluso quello previsto alla lettera b) di *“chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74 e quello definito alla lettera d) di “esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri”*. Ciò trova riscontro anche negli Orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), che recitano al paragrafo 478: *“le autorità competenti possono richiedere all'ente di applicare una specifica politica per gli accantonamenti e – ove consentito dalle norme e dai regolamenti contabili – imporre all'ente di aumentare gli accantonamenti”*.

Nel quadro dell'attuale regime regolamentare, le autorità di vigilanza devono pertanto determinare se le banche dispongano di metodologie e processi di accantonamento efficaci per poter assicurare l'adeguata copertura dei rischi connessi alle NPE. Laddove i livelli di accantonamento fossero ritenuti inadeguati a fini prudenziali, le autorità di vigilanza sono tenute ad assicurare che le banche riesaminino e innalzino il relativo grado di copertura dei rischi in modo da soddisfare le aspettative di vigilanza.

Nell'ambito di tale processo l'autorità di vigilanza deve fornire indicazioni in merito alle proprie aspettative. L'addendum si inquadra in questo contesto.

⁵ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


2.3 Funzionamento dei livelli minimi di accantonamento prudenziale

I livelli minimi di accantonamento prudenziale che formano l'oggetto del presente addendum vanno a integrare le linee guida sugli NPL, precisando le aspettative dell'autorità di vigilanza in termini quantitativi per quanto concerne i livelli minimi degli accantonamenti nel quadro del regime prudenziale. La figura 1 presenta in sintesi il concetto di accantonamenti prudenziali.

La finalità di fondo è assicurare la costituzione di accantonamenti adeguati a fronte delle NPE, tenendo conto del livello di protezione del credito esistente e della fascia di anzianità delle NPE, che rappresenta un aspetto di primaria importanza. La sezione 3.2 chiarisce la forma di garanzia o altra tipologia di protezione dal rischio di credito ammissibili in una prospettiva prudenziale ai fini del presente addendum. Le aspettative riguardo ai livelli minimi di accantonamento prudenziale sono definite al capitolo 4.

Figura 1

Sintesi del concetto di accantonamenti prudenziali



Queste aspettative prudenziali di tipo quantitativo si possono spingere oltre, ma non contraddire, il requisito definito dalle norme contabili. Qualora il trattamento contabile applicabile non sia ritenuto prudente in una prospettiva di vigilanza, il livello degli accantonamenti contabili è incluso per intero negli elementi di capitale richiesti alla banca a fini prudenziali.

I livelli minimi di accantonamento prudenziale corrispondono alla somma dei seguenti elementi di capitale della banca:

1. tutti gli accantonamenti contabili in conformità del principio contabile applicabile, ivi inclusi i potenziali nuovi accantonamenti appostati
2. le carenze di accantonamenti rispetto alle perdite attese per le relative esposizioni in default ai sensi degli articoli 158 e 159 del CRR

3. le deduzioni di CET1 dai fondi propri su iniziativa della banca ai sensi dell'articolo 3 del CRR

Le banche sono incoraggiate a colmare potenziali lacune rispetto alle aspettative prudenziali minime appostando il massimo livello di accantonamenti possibile in linea con il principio contabile applicabile. Se il trattamento contabile applicabile non consentisse di raggiungere i livelli minimi di accantonamento prudenziale, la banca dovrebbe rettificare di propria iniziativa il capitale primario di classe 1, conformemente al disposto dell'articolo 3 del CRR in merito all'adozione di requisiti più stringenti⁶.

Le banche dovrebbero riferire in merito al raggiungimento dei livelli minimi di accantonamento prudenziale definiti nel presente addendum almeno con frequenza annuale e motivare eventuali scostamenti all'autorità di vigilanza (cfr. sezione 5, concernente le comunicazioni all'autorità di vigilanza).

Scostamenti rispetto ai livelli minimi sono ammissibili qualora una banca sia in grado di dimostrare, nel quadro di un processo periodico di "conformità o spiegazione" e sulla base di evidenze accettabili, che:

- a) la calibrazione dei livelli minimi di accantonamento prudenziale non si giustifica per uno specifico portafoglio o esposizione (ad esempio il debitore effettua, in modo verificabile, regolari pagamenti parziali che corrispondono a una frazione significativa dei pagamenti originariamente stipulati per contratto, ovvero l'applicazione dei livelli minimi darebbe luogo a una copertura superiore al 100% dell'esposizione in combinazione con requisiti patrimoniali di primo pilastro per il rischio di credito); oppure
- b) l'applicazione dei livelli minimi non è ragionevole in circostanze giustificate (ad esempio "pulling effect" su tutte le esposizioni in bonis di un debitore).

Al processo di "conformità o spiegazione" farà seguito una valutazione di vigilanza in merito agli scostamenti e alle relative giustificazioni. Tale processo potrebbe includere attività di accertamento a distanza, ad esempio approfondimenti da parte dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC) di pertinenza, ispezioni in loco o entrambi gli interventi. L'esito della valutazione di vigilanza in merito agli scostamenti sarà preso in considerazione nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP) del Meccanismo di vigilanza unico e in caso di non conformità potranno essere adottate misure prudenziali in virtù dei poteri vigilanza previsti dal quadro di regolamentazione vigente a livello europeo e nazionale.

⁶ Tali deduzioni vanno segnalate nel modello COREP C01.00 alla riga 524 "(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR".

3 Definizioni adottate nell'addendum

3.1 Definizione delle nuove NPE e computo dell'anzianità

Ai fini di questo addendum le nuove NPE sono rappresentate da tutte le esposizioni riclassificate da in bonis a deteriorate in linea con la definizione dell'ABE successivamente al 1° gennaio 2018, indipendentemente dalla loro classificazione in qualsiasi momento anteriore a tale data.

Nel presente documento si adotta come riferimento l'anzianità delle NPE ai fini dell'applicazione dei livelli minimi di accantonamento. Per anzianità delle NPE si intende il numero di giorni (convertiti in anni) intercorsi dal momento in cui l'esposizione è stata classificata come deteriorata fino alla data di segnalazione o di riferimento rilevante, a prescindere dall'evento che ha attivato la classificazione come NPE. L'anzianità è quindi computata nello stesso modo per le "inadempienze probabili" e le "esposizioni scadute"; di conseguenza, per le posizioni che passano da "inadempienze probabili" a "esposizioni scadute" il conteggio prosegue, non è riavviato. Se un'esposizione rientra in bonis in linea con le norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, ITS) dell'ABE⁷ e tenuto conto del capitolo 5 delle linee guida sugli NPL, si azzererà il computo dell'anzianità dell'esposizione deteriorata.

Le esposizioni classificate a NPE e rientrate in bonis anteriormente al 1° gennaio 2018 che siano riclassificate come deteriorate dopo tale data andrebbero trattate come nuove NPE ai fini del presente documento, riavviando cioè da zero il computo dell'anzianità dell'esposizione deteriorata.

3.2 Protezione del credito ammissibile a garanzia delle esposizioni

Questo addendum si basa su principi prudenziali per la definizione dei criteri di ammissibilità relativi alla protezione del credito utilizzati al fine di determinare quali parti di NPE siano da considerarsi garantite oppure non garantite e, di conseguenza, se si applichino i livelli minimi di accantonamento per le esposizioni garantite o viceversa i livelli minimi di accantonamento per le esposizioni non garantite. L'idea di fondo è che il regime prudenziale deve deviare dal trattamento contabile se quest'ultimo non è ritenuto prudente in una prospettiva di vigilanza.

Ai fini del presente addendum sono ammesse le seguenti tipologie di garanzie o altre forme di protezione dal rischio di credito per assistere interamente o parzialmente le esposizioni deteriorate.

⁷ Bozza finale degli Implementing Technical Standards (ITS) on supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures (EBA/ITS/2013/03).


- a) Qualsiasi tipo di garanzia immobiliare: la valutazione delle garanzie immobiliari dovrebbe essere effettuata in conformità alle linee guida sugli NPL (capitolo 7).
- b) Altre garanzie reali ammissibili o altre forme di protezione dal rischio di credito che soddisfino i criteri di attenuazione di tale rischio, ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR, indipendentemente dal fatto che gli enti applichino il metodo standardizzato o il metodo basato sui rating interni.

3.3 Definizione di parte garantita e parte non garantita delle NPE

Gli orientamenti di vigilanza contenuti nel presente addendum operano una distinzione tra (parti di) NPE garantite e non garantite, di seguito illustrate.

Figura 2

Metodologia integrata per le nuove NPE nell'ambito dell'addendum



Esposizioni interamente non garantite

Nell'ambito del presente addendum, le NPE si considerano interamente non garantite se non dispongono di una protezione dal rischio di credito ammissibile ai sensi di quanto esposto nella sezione 3.2. A tali esposizioni andrebbero applicati i livelli minimi di accantonamento per le esposizioni non garantite descritti in maggior dettaglio nella sezione 4.

Esposizioni interamente garantite

Nell'ambito del presente addendum, le NPE si considerano interamente garantite se la protezione dal rischio di credito ammissibile ai sensi della sezione 3.2 è superiore alle linee di credito del debitore, sia quelle attuali utilizzate sia quelle potenziali non utilizzate. A tali esposizioni andrebbero applicati i livelli minimi di accantonamento per le esposizioni garantite.

I livelli minimi di accantonamento sono previsti per tutte le linee di credito utilizzate e non utilizzate. Tuttavia, le linee di credito non utilizzate possono non essere prese in considerazione se sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso.

Conformemente alle istruzioni sulle segnalazioni contabili (FINREP) di cui all'Allegato V⁸, i valori delle garanzie reali usati dalla banca dovrebbero corrispondere al valore della garanzia segnalato per l'esposizione alla voce "Garanzie reali e garanzie ricevute", da cui dedurre il valore della garanzia o altra protezione dal rischio di credito non ammissibile ai fini del presente addendum (cfr. sezione 3.2). Riguardo alla valutazione dei beni immobili, le banche dovrebbero conformarsi pienamente ai criteri stabiliti nel capitolo 7 delle linee guida sugli NPL, anche con riferimento a scarti di garanzia o rettifiche adeguatamente prudenti.

Esposizioni parzialmente garantite

Per le NPE parzialmente garantite è richiesta una metodologia integrata, ovvero un approccio in cui la protezione dal rischio di credito ammissibile ai sensi della sezione 3.2 non è superiore alle linee di credito del debitore, sia quelle attuali utilizzate sia quelle potenziali non utilizzate. Una volta stabilito da parte della banca il valore della protezione dal rischio di credito, l'esposizione andrebbe distinta nei due elementi seguenti.

1. **Parte garantita:** al fine di determinare la quota garantita dell'NPE la banca valuta la protezione dal rischio di credito come indicato in precedenza per le esposizioni interamente garantite. Alla parte garantita andrebbero applicati i livelli minimi degli accantonamenti per le esposizioni garantite.
2. **Parte non garantita:** quota pari alle linee di credito originarie utilizzate e potenziali non utilizzate, meno la parte garantita dell'esposizione. Alla parte non garantita andrebbero applicati i livelli minimi di accantonamento per le esposizioni non garantite.

Per le esposizioni interamente garantite e per quelle parzialmente garantite il valore della garanzia reale dovrebbe essere rivisto regolarmente in conformità alle linee guida sugli NPL, e ogni variazione dovrebbe essere presa in considerazione tempestivamente ai fini della costituzione dei livelli minimi di accantonamento. Dato il rischio di esecuzione intrinseco nella realizzazione del valore della garanzia reale, le banche dovrebbero esaminare con molta attenzione i casi in cui la parte garantita dell'esposizione aumenta nel tempo. Tali casi andrebbero corroborati da solide evidenze che dimostrino la sostenibilità dell'aumento delle valutazioni come altresì illustrato nelle linee guida sugli NPL con riguardo ai beni immobili.

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1443 della Commissione, del 29 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

4 Livelli minimi di accantonamento prudenziale

4.1 Categorie dei livelli minimi di accantonamento

Livelli minimi di accantonamento per le esposizioni non garantite

Le NPE interamente non garantite e la parte non garantita di NPE parzialmente garantite sono soggette all'applicazione dei livelli minimi di accantonamento per le esposizioni non garantite definiti nella sezione 4.2.

Livelli minimi di accantonamento per le esposizioni garantite

In base al quadro prudenziale di riferimento le banche devono poter realizzare le garanzie con "tempestività". Se una garanzia non è stata realizzata dopo diversi anni dalla data in cui l'esposizione sottostante è stata classificata come deteriorata, si ritiene che sia inefficace e di conseguenza l'esposizione è considerata come non garantita da un punto di vista prudenziale. Pertanto, dopo sette anni è richiesta la copertura completa tramite accantonamenti prudenziali come stabilito nella sezione 4.2. È irrilevante se le ragioni dei ritardi nel realizzo delle garanzie siano al di fuori del controllo della banca (ad esempio, il lasso di tempo necessario per la conclusione di un procedimento giudiziario).

In tale contesto, le esposizioni interamente garantite e la parte garantita di esposizioni parzialmente garantite sono soggette ai livelli minimi di accantonamento previsti per le esposizioni garantite.

Si precisa che le garanzie escusse non rientrano al momento nell'ambito di applicazione dell'addendum. Tuttavia, riguardo alla valutazione delle garanzie escusse, le banche dovrebbero conformarsi pienamente ai criteri stabiliti nel capitolo 7.5 delle linee guida sugli NPL, anche con riferimento a scarti di garanzia o rettifiche adeguatamente prudenti. Inoltre, l'allegato 7 delle citate linee guida contiene chiare raccomandazioni in materia di comunicazioni all'autorità di vigilanza ed elementi di informativa relativi alle garanzie escusse, compresa una scomposizione per anzianità.

4.2 Calibrazione

Tutte le banche dovrebbero assicurare che i livelli di accantonamento prudenziale a fronte di nuove NPE, così come definiti nelle sezioni precedenti, siano misurati sulla base della tavola seguente.

	Parte non garantita	Parte garantita
Dopo due anni di anzianità	100%	
Dopo sette anni di anzianità		100%

L'applicazione di livelli minimi non dovrebbe configurarsi come un incremento repentino degli accantonamenti (effetti cliff edge); dovrebbero al contrario essere introdotti dalle banche in maniera adeguatamente graduale, a partire dal momento in cui l'esposizione è classificata come NPE e fino a quando ci si attende che il livello degli accantonamenti prudenziali raggiunga il 100%. Per le esposizioni garantite le banche dovrebbero quindi seguire almeno un percorso lineare nell'applicazione dei livelli minimi di accantonamento, raggiungendo progressivamente l'obiettivo del 100% nel corso dei sette anni.

Tali livelli minimi non andrebbero considerati come migliore prassi per la tempistica nella costituzione di accantonamenti, ma piuttosto quale strumento di vigilanza per affrontare le situazioni anomale e assicurare che le banche non accumulino NPE di elevata anzianità a fronte di un grado insufficiente di copertura mediante accantonamenti. Le banche dovranno quindi continuare a iscrivere in bilancio gli accantonamenti contabili in linea con le proprie valutazioni e conformemente ai principi contabili in vigore; in tal modo, nella grande maggioranza dei casi, l'introduzione di livelli minimi di accantonamento prudenziale non produrrà alcun effetto.

5 Comunicazioni all'autorità di vigilanza e informativa al pubblico

Tutte le banche dovrebbero comunicare ai rispettivi GVC, almeno su base annua, i livelli di copertura per anzianità di NPE, riguardo alle nuove esposizioni classificate come NPE a partire dal 1° gennaio 2018. In tale contesto, gli scostamenti dai livelli minimi di accantonamento prudenziale definiti nel presente addendum andranno debitamente motivati. Ulteriori dettagli in merito alla procedura e ai relativi modelli da utilizzare saranno forniti con congruo anticipo dai GVC alle banche.

Inoltre, coerentemente con le raccomandazioni formulate nell'allegato 7 delle linee guida sugli NPL, l'informativa al pubblico sulla copertura delle NPE per anzianità, e dunque il grado di conformità a quanto indicato dall'addendum, costituisce uno strumento importante con il quale le banche possono comunicare agli operatori del mercato i propri profili di rischio di credito in maniera completa.

© Banca centrale europea, 2017

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.